



Comune di Favara

Cap. 92026 – Provincia di Agrigento
Tel. (0922) 448111 – Fax (0922) 31664

Prot. n. 18396
del 13.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 63 del 13.05.2020

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2020

LA SINDACA

(quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018)

Premesso che:

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visti:

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

- gli art. 449 e 650 C.P.;

- l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.1 del sopracitato D.lgs 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali";

- il Regolamento comunale dei fuochi controllati in agricoltura e nelle aree boschive approvato con Delibera di Consiglio Comunale 05 del 14.01.2009;

- il Piano comunale di protezione civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale 14 del 22.03.2014;

- l'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita: *al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».*

- il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

A) I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 15 giugno 2020, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 15 giugno 2020, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;

C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;

E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;

F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Libero Consorzio di Agrigento, Enel, Telecom), entro il 15 giugno 2020, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al 31 ottobre 2020;

H) Fino al 31 ottobre 2020, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
- abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
- all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;

I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescio e lo sviluppo di incendi.

J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
- il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);

K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale dei fuochi controllati in agricoltura e nelle aree boschive approvato con Delibera di Consiglio Comunale 05 del 14.01.2009, ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti

AVVERTE CHE

- trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00
- in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
- restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- inserita nel sito internet del Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;

DISPONE, ALTRESI'

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:


- al Comandante della Polizia Municipale ed al Comandante della locale Tenenza dei Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni e/o inadempimenti;
- alla Prefettura di Agrigento;
- al Comando Provinciale dei VV.FF. di Agrigento;
- al Corpo Forestale della Regione Siciliana di Agrigento;
- al Commissario Straordinario del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio di Agrigento.

Dalla residenza municipale, 13.05.2020

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
COMUNALE DI PROT. CIVILE**
(Geom. Giuseppe Priolo)



IL RESPONSABILE P.O. 04
(Ing. Alberto Avenia)



LA SINDACA
(Dott.ssa Anna Alba)

